

REGOLAMENTO INTERNO DELL'A.T.C. N. 1

(art. 4 comma 10 del Regolamento 957/2000).

(Approvato dalla Giunta Provinciale con la Deliberazione n. 410 del 18/10/2001)

Art. 1

(finalità)

1. In conformità al disposto dell'art. 4, comma 10 della D.G.R. n. 957, emanato con delibera di G.R. del 20 Aprile 2000 il Comitato di gestione dell'A.T.C. n. 1 si dota del presente Regolamento interno.
2. Il Regolamento ha la finalità di disciplinare l'organizzazione interna (amministrativa, tecnica e di indirizzo) del Comitato, di definire le modalità di realizzazione e gestione delle attività dell'A.T.C. e di partecipazione dei cacciatori, degli agricoltori e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale alla gestione delle stesse, di conferimento degli incarichi professionali, di individuare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi agli agricoltori sia per i danni alla selvaggina che per la realizzazione degli interventi sul territorio, di individuare i provvedimenti da adottare nei confronti dei cacciatori responsabili di violazioni della normativa sul territorio dell'A.T.C..

Art.2

(compiti del Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.T.C.. Esso rappresenta in giudizio l'A.T.C., sentito il parere del Comitato e su deliberazione dello stesso, nomina avvocati, procuratori e professionisti. Il Presidente viene eletto tra i componenti del Comitato direttivo nella prima seduta di insediamento, con votazione segreta a maggioranza fra i consiglieri presenti.
2. In caso di parità nelle votazioni deliberanti il suo voto prevale.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, anch'egli eletto nella prima seduta; in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di età.
3. Il Presidente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento attuativo degli Istituti faunistico-venatori, previsti dalla L. R. n. 2/95:
 - a) sovrintende tutta l'attività dell'A.T.C.;
 - b) convoca il Comitato di gestione, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;
 - c) convoca l'Assemblea di cui all'art. 6 del Regolamento 957/2000;
 - d) presiede le riunioni del Comitato di gestione e dell'Assemblea;
 - e) rappresenta l'A.T.C. negli Organismi pubblici e privati cui aderisce e con gli Organismi regionali e provinciali, avanzando ai competenti Organi proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardano il territorio dell'A.T.C.;
 - f) tiene rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia;
 - g) attua i deliberati del Comitato;
 - h) rilascia i permessi di accesso ai cacciatori non residenti in Basilicata;

- i) provvede autonomamente a far fronte ad esigenze di forniture e prestazioni urgenti, per un impegno di spesa fino ad un massimo di un milione di lire.

Art. 3

(compiti del Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo, oltre ai compiti previsti dall'articolo 26 della L. R. n. 2/95 e successive modificazioni, svolge ogni altro compito previsto dal Regolamento attuativo.
In particolare il Comitato provvede, tra l'altro, a:
 - a. elaborare la relazione programmatica e trasmetterla alla Provincia per il parere di conformità e per il suo inserimento nel programma annuale di gestione provinciale;
 - b. elaborare il rendiconto finanziario entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 - c. promuovere ed organizzare le attività e le iniziative necessarie per preservare o costituire una presenza faunistica ottimale sul territorio;
 - d. stipulare convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di rispetto per specie e delle aree contigue con i parchi;
 - e. stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli singoli o associati per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 del.7 Regolamento 957/2000;
 - f. organizzare la gestione tecnica, il controllo, l'immissione ed il prelievo della fauna selvatica;
 - g. pubblicizzare l'attività del Comitato Direttivo, nonché garantire l'informazione su tutto il territorio di propria competenza;
 - h. promuovere la istituzione, per motivate ragioni faunistiche, di zone di rispetto per specie in cui localizzare iniziative di ripristino ed incremento faunistico: tali zone dovranno essere inserite nei programmi annuali dell'A.T.C. e diverranno operanti a seguito del parere di conformità della Provincia; tali istituzioni avvengono a seguito della dotazione di uno specifico regolamento sulle modalità gestionali e programmazione delle stesse;
 - i. realizzare con la Provincia interventi di vigilanza venatoria;
 - j. vigilare sul comportamento degli associati e prendere le eventuali misure di propria competenza;
 - k. delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività, e ciò in via generale odi volta in volta.

Art. 4

(i compiti del segretario)

1. Il segretario redige i verbali del Comitato, sovrintende alla gestione contabile dell'A.T.C. e cura la relazione contabile e la rendicontazione delle spese dell'A.T.C.
2. Al segretario è conferito il potere di firma congiunta con il Presidente per ogni atto riguardante la gestione finanziaria dell'A.T.C..

Art. 5

(Commissioni interne)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato di gestione istituisce 4 Commissioni interne di lavoro, ciascuna dotata di competenze specifiche.

2. Le Commissioni di lavoro sono di supporto al buon funzionamento dell'A.T.C. ed assicurano l'istruttoria degli argomenti oggetto di deliberazione da parte del Comitato, nonché favoriscono una democratica partecipazione ai processi decisionali;
3. Le Commissioni di lavoro interne sono le seguenti:
 - *tutela dell'ambiente, interventi in agricoltura;*
 - *vigilanza venatoria, prelievo venatorio e censimenti faunistici;*
 - *ripristino del patrimonio faunistico ed Istituti faunistici;*
 - *informazione, programmazione, rendiconto finanziario, redazione delle graduatorie.*
4. Le Commissioni risultano così composte:
 - un rappresentante delle associazioni venatorie;
 - un rappresentante delle organizzazioni agricole;
 - un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
 - un rappresentante degli Enti Locali.
5. I membri delle Commissioni sono indicati dalle categorie di organizzazioni/associazioni (venatorie, agricole, ambientaliste e degli Enti Locali) presenti in seno al Comitato (art. 2 della L.R. n.2/95);
6. Il presidente dell'A.T.C., o un suo delegato, presiede tutte le Commissioni ed il segretario assiste ai lavori in qualità di verbalizzante. Ogni Commissione ha il compito di esprimere preventivamente il proprio parere in merito agli argomenti che vengono sottoposti all'ordine del giorno del Comitato. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato devono essere oggetto di esame da parte della competente Commissione di lavoro;
7. Il parere della Commissione non è vincolante, ma deve essere di guida per un democratico e corretto andamento dei lavori. Le Commissioni si ritengono regolarmente insediate allorché siano presenti alle riunioni, unitamente al Presidente, almeno due dei suoi membri. Le determinazioni delle Commissioni di lavoro devono essere sottoposte a ratifica da parte del Comitato nella seduta successiva, per poter esplicitare la loro efficacia.

Art.6

(le unità minime di gestione)

1. Il territorio dell'A.T.C. n. 1 è organizzato in "unità territoriali di gestione" che hanno finalità operative e di esecuzione del programma di attività e delle iniziative del Comitato di gestione.
2. Le "unità territoriali di gestione" sono definite in rapporto alle caratteristiche ambientali e morfologiche dell'A.T.C. e soprattutto alle abitudini venatorie dei cacciatori delle aree interessate; al fine di una organizzazione omogenea del territorio. Le zone vanno di norma un'estensione variabile tra 20000 e 40000 ettari e comprendono il territorio di almeno 2 comuni.
3. L'attività delle zone di gestione viene svolta da un gruppo di coordinamento che può avvalersi della collaborazione di operatori faunistici e di volontari delle associazioni venatorie, organizzati da un coordinamento di zona.
4. Il coordinamento di zona è costituito da:
 - a. un componente del Comitato di gestione dell'A.T.C. con ruolo di coordinatore e controllo dell'attività;
 - b. rappresentanti delle associazioni venatorie presenti nei comuni della zona interessata, con ruolo consultivo ed organizzativo;
 - c. da un referente degli operatori agricoli.

5. Il coordinamento di zona deve garantire l'applicazione del programma annuale dell'A.T.C. ed in particolare deve curare lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. monitoraggio delle caratteristiche ambientali naturali e della fauna di interesse venatorio;
 - b. individuazione dei conduttori di fondi rustici disponibili a predisporre e/o a lasciare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e verifica degli interventi realizzati;
 - c. esecuzione degli interventi di ripopolamento attraverso: l'individuazione delle zone di rilascio degli animali; la cura di tali animali attraverso forme di supporto alimentare sia naturale, in presenza di apposite colture a perdere, che artificiale con mangiatoie e tettoie multifunzionali; la cura di impianti di ambientamento della fauna quali piccole voliere mobili e grandi voliere stabili; l'individuazione di aree recintate allo stato naturale della fauna selvatica; la vigilanza nelle aree di ripopolamento; il censimento degli animali rilasciati e dei capi abbattuti;
 - d. la collaborazione per il controllo dei predatori, soprattutto nelle aree di ripopolamento, attraverso il censimento dei corvidi, volpi, cani e gatti randagi e per la realizzazione del piano di controllo che deve essere sottoposto all'Amministrazione Provinciale, la collaborazione per gli interventi di cattura e controllo;
 - e. la collaborazione per la vigilanza territoriale;
 - f. la gestione di eventuali "zone di rispetto venatorio" ricadenti nella zona;
 - g. la collaborazione per trasmettere le informazioni relative alle attività dell'A.T.C.;
 - h. la collaborazione per qualsiasi attività comunque approvata dal Comitato di gestione.
6. Per quanto attiene alle sopraelencate attività, in relazione al programma annuale dell'A.T.C. ed agli impegni finanziari che vengono assunti per la realizzazione di tale programma, viene stabilita, per le "unità territoriali di gestione", una ripartizione finanziaria commisurata alla superficie totale, alle caratteristiche ambientali, alla vocazione faunistica di ciascuna zona, al numero dei cacciatori ed alle iniziative proposte dal Coordinamento di zona.

Art. 7

(incentivi agli agricoltori)

1. Gli interventi in agricoltura, in applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 2/95 sono finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di potenziamento e miglioramento delle risorse ambientali al fine di ottenere il miglior risultato faunistico, ad incentivare la creazione di centri privati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 2/95 per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/o alla reintroduzione di alcune specie, nonché ad attivare delle strutture di ambientamento della selvaggina immessa.
2. Gli interventi di miglioramento delle risorse ambientali vengono effettuati sui territori di cui agli artt. 12, 13 e 14 della legge regionale n. 2/95 compresi nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di rispetto venatorio e nelle aree dove sono localizzate le strutture di ambientamento e di riproduzione allo stato naturale di selvaggina di cui all'art. 15 della legge regionale n. 2/95. Essi riguardano la messa a dimora di colture a perdere, il set-aside "faunistico", il ritardato sfalcio delle foraggere, la riduzione e razionalizzazione dell'uso delle sostanze chimiche nelle coltivazioni, la rinuncia alla bruciatura delle stoppie.

3. Per colture a perdere s'intende la semina di talune specie erbacee normalmente coltivate le quali non sono raccolte ma bensì lasciate sul terreno. Le colture ammesse a questa misura di finanziamento sono le seguenti specie foraggere: medica, sulla, lupinella, trifoglio alessandrino, e le graminacee con elevato sviluppo epigeo ed elevata rusticità quali il sorgo, il loglio, il grano duro, il panico ed il granoturco.
4. La messa a dimora delle colture a perdere deve rispettare le seguenti indicazioni:
 - a. il primo sfalcio delle foraggere non può essere effettuato in data antecedente il 31 luglio, mentre gli sfalci successivi non devono sottostare ad alcun obbligo;
 - b. è consentita la rotazione degli appezzamenti all'interno dell'azienda purché gli stessi siano di pari superficie;
 - c. gli appezzamenti di colture a perdere che saranno seminati dovranno avere dimensioni minime di 1000 mq. e massime di 10.000 mq., non potranno avere distanza inferiore a metri 100 dalle strade ed a 100 metri dalle abitazioni;
 - d. la superficie massima consentita a tale investimento colturale varia al variare della dimensione aziendale del richiedente per aziende di dimensione comprese tra 1 e 20 ettari...la superficie massima di coltura a perdere finanziabile è pari ad 1 ettaro, per aziende comprese tra 20 e 50 ettari si prevede un intervento su un massimo di 2 ettari, mentre per aziende superiori a 50 ettari il massimo consentito ammonta a 3 ettari. I singoli appezzamenti investiti debbono comunque avere la dimensione massima di 1 ettaro e debbono essere tra loro distanti almeno 500 metri lineari;
 - e. sui terreni destinati alle colture a perdere non è ammesso l'utilizzo di alcun prodotto fitosanitario ad eccezione della concimazione necessaria affinché sia assicurato lo sviluppo della coltura, ma sempre a dosi minime e comunque in conformità al Regolamento 2078/92;
 - f. in caso di impiego annuale del terreno con la pratica agronomica della coltura a perdere questo deve rimanere così destinato fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'annata agraria di riferimento;
 - g. l'entità del contributo per la semina delle colture a perdere è di lire 1.200.000 ad ettaro;
 - h. la quantità di superficie ammessa a contributo e la localizzazione degli interventi vengono stabiliti annualmente dal Comitato di gestione dell'A.T.C.
5. Il set-aside "faunistico" riguarda l'inerbamento spontaneo di una superficie coltivata, così come previsto dal Regolamento comunitario 1765/92. subito dopo aver terminato la raccolta della coltura precedente, evitando ogni lavorazione di sorta. L'eventuale sfalcio potrà essere effettuato solamente in data successiva al 31 luglio. Il contributo, in questo caso, sarà pari a lire 500.000 ad ettaro.
6. La razionalizzazione dell'uso di sostanze chimiche sulle siepi e le bordure per una fascia di circa 10 metri, all'interno delle zone di rispetto venatorio, di riproduzione e/o ambientamento della fauna selvatica, dà diritto ad un contributo di lire 200.000 ad ettaro e sarà erogato previa fornitura all'A.T.C. di un piano di intervento redatto a cura del coltivatore. Il ritardato sfalcio delle foraggere, non facenti parte delle colture a perdere, partendo dal centro degli appezzamenti verso l'esterno, dà diritto ad un contributo pari a lire 100.000 ad ettaro. L'erogazione del contributo è vincolata al sopralluogo, previa comunicazione anticipata, di un tecnico dell'A.T.C. che prenderà atto della effettiva procedura di sfalcio o raccolta.
7. La rinuncia alla bruciatura delle stoppie nelle zone di rispetto venatorio e nelle aree di ambientamento e/o riproduzione allo stato naturale di fauna selvatica, dà diritto ad un contributo, previo accertamento, di lire 100.000 ad ettaro per un massimo di 5 ettari per azienda.

8. I contributi sono erogati entro il 31 marzo di ogni anno in un'unica soluzione. Gli importi sopra stabiliti si riferiscono all'annata agraria 2000/2001, variano di anno in anno al variare dell'importo della compensazione al reddito in base al Regolamento comunitario 1765/92.
9. Le domande di finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono valutate ed accettate dall'A.T.C. n. 1 sino a completo impiego delle somme a ciò destinate. Opportuna comunicazione in merito viene data a tutti coloro che hanno presentato domanda.
10. Il contributo è erogato al coltivatore, previa presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno, della domanda ove va indicato il tipo di intervento che si ha intenzione di eseguire, la durata complessiva dell'impegno, gli estremi catastali, la superficie per la quale chiede il contributo, la forma di conduzione e, nel caso il terreno sia in affitto, la data di scadenza del contratto.

Art.8

(le modalità di coinvolgimento degli operatori agricoli)

1. Per la definizione degli interventi sul territorio il Comitato di gestione dell'A.T.C. n. 1 approva annualmente il programma annuale delle attività ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della L. r. n. 2/95.
2. La concessione dei contributi per le spese di investimento previste al secondo comma dell'art. 14 del Regolamento n. 957/2000 e per le attività previste all'articolo 7 del presente Regolamento avviene mediante pubblico avviso nel quale sono specificati i criteri di selezione delle richieste, le modalità di erogazione, l'entità dei contributi e le forme di controllo da parte dell'A.T.C.

Art.9

(il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina)

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento Provinciale per la prevenzione, l'accertamento ed il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica, approvato dall'Amministrazione Provinciale di Potenza e pubblicato sul BURB del 16 gennaio 2008, la perizia dei danni viene effettuata, previo appositi sopralluoghi di accertamento, da un tecnico incaricato dall'ATC adoperando la modulistica appositamente predisposta dall'ATC e divulgata anche tramite il sito web. dell'ATC stesso.

Per il calcolo del valore del danno l'ATC si atterrà a quanto stabilito dal precitato Regolamento Provinciale all'art. 9 comma 3.

Per ogni verifica l'ATC corrisponderà al tecnico incaricato del sopralluogo e della redazione del relativo verbale di perizia un corrispettivo la cui entità sarà stabilita dal Comitato di Gestione. ***(l'articolo originario è stato sostituito dal presente, dopo la emanazione dell'apposito Regolamento Provinciale)***

Art. 10

(incentivi alla partecipazione. alle attività gestionali dell'A.T.C.)

Per la partecipazione alle attività gestionali dell'A.T.C. il Comitato direttivo può prevedere le seguenti incentivazioni:

- a. esonero totale dal versamento del Contributo di accesso all'ATC per il cacciatore che nell'arco di un anno offra gratuitamente almeno 5 giornate di prestazioni richieste dal Comitato; proporzionale riduzione del contributo per un numero inferiore di giornate impegnate;
- b. assegnazione di capi di selvaggina da ripopolamento, per la loro immissione in zone stabilite autonomamente, al/ai cacciatori che hanno collaborato alla realizzazione di strutture di ambientamento della selvaggina e di cattura della stessa ed alle attività di controllo delle popolazioni opportuniste;
- c. rimborsi spese alle guardie giurate delle Associazioni Venatorie, delle Associazioni di Protezione Ambientale e delle Associazioni Agricole per le attività di vigilanza; rimborsi spese per collaborazione alla realizzazione di censimenti faunistici ed alle attività di rendicontazione degli abbattimenti.

Art. 11

(sanzioni disciplinari)

1. Nei confronti di quanti si rendono responsabili della violazione della normativa sulla caccia e della regolamentazione relativa, il Comitato direttivo dell'A.T.C. n. 1, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni da parte dell'interessato, adotta i seguenti provvedimenti, in aggiunta a quelli sanzionatori comminati dagli Organi abilitati alla vigilanza faunistico-venatoria:
 - a. rifusione del danno faunistico provocato da cacciatori sanzionati da qualunque corpo di vigilanza venatoria nella misura di lire 1.000.000 per ogni capo di cinghiale abbattuto, lire 600.000 per ogni capo di lepre e di lire 30.000 per ogni capo di avifauna eccedenti il carniere giornaliero o stagionale, oppure abbattuti in orari, zone e periodi di divieto;
 - b. sospensione del permesso di accesso e diniego della concessione dello stesso per una o più stagioni venatorie, a quel cacciatore residente nell'A.T.C. al quale sono state applicate le sanzioni penali ai sensi dell'art. 30 della legge n. 157/92, ovvero eserciti la caccia nelle zone di divieto e nei periodi non consentiti;
 - c. sospensione del permesso di accesso e diniego della concessione dello stesso per le successive stagioni venatorie a quei cacciatori non residenti nell'A.T.C. a cui sono state applicate le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 157/92 o commetta una infrazione amministrativa ai sensi dell'art. 41 della L. R. n. 2/95;
 - d. sospensione del permesso di accesso all'A.T.C., a quei cacciatori residenti che si rendano responsabili delle violazioni ai sensi dell'art. 41 della L. R. n. 2/95, così come segue:
 - e. alla prima infrazione la sospensione del permesso di accesso per un periodo di due mesi;
 - f. alla seconda infrazione, anche se non commessa nello stesso anno, la sospensione del permesso di accesso per il periodo di un anno;
 - g. alla terza infrazione viene sospeso il permesso di accesso per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Avverso le determinazioni del Comitato direttivo è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 12.

Art. 12
(*clausola arbitrale*)

1. Qualunque controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Regolamento che dovesse insorgere tra il Comitato e gli iscritti o ammessi ovvero tra questi ultimi sarà definito da un collegio di tre arbitri irrituali, due nominati uno ciascuno dalle parti in controversia ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o, in mancanza dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
2. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale deve notificare alle parti interessate, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando l'arbitro di sua designazione. In ogni caso di tale comunicazione deve essere inviata copia al Comitato.
3. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di cui al comma 2, la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l'arbitro di sua designazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in copia al Comitato.
4. I due arbitri sono tenuti a procedere d'accordo alla elezione del terzo arbitro non oltre il sessantesimo giorno successivo all'invio della lettera raccomandata da parte dell'associato che ha promosso il giudizio arbitrale.
5. Nel caso di controversia tra l'ATC e gli iscritti e ammessi spetta al Comitato Direttivo la designazione e la indicazione dell'arbitro dell'ATC, ove il Comitato non raggiunga, nel proprio seno, la maggioranza sulla designazione ed indicazione di tale arbitro esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
6. Il collegio arbitrale definisce la controversia quale comune mandatario delle parti e la sua determinazione sarà osservata come manifestazione di comune volontà negoziale delle parti in conflitto.
7. Le spese dell'arbitrato e quelle di difese sono poste a carico della parte soccombente.